

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 581)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Integrazioni e modifiche della legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, richiedono integrazioni e modifiche al fine di eliminare evidenti sperequazioni nei riguardi di alcune categorie del personale per quanto concerne la attribuzione delle provvidenze contemplate.

È da chiarire la norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, circa l'ammissione al beneficio della riserva di posti anche nei riguardi di coloro che in prosieguo di tempo acquisiscano il requisito di capofamiglia.

Inoltre la norma di cui al secondo comma dell'articolo 9, ai fini della riammissio-

ne in servizio con nomina a tempo indeterminato, non contempla il caso di maestri che abbiano riportato l'approvazione o l'idoneità nel concorso magistrale e che abbiano prestato servizio non di ruolo, anche se di durata inferiore a tre anni. L'esclusione di cui trattasi non appare giustificata da valide ragioni, avuto riguardo alla necessità del concorso, prescritto per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il proposto disegno di legge intende eliminare le sperequazioni avanti specificate.

Attesi gli obiettivi motivi a base del disegno di legge medesimo, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il diritto alla riserva dei posti di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 24 settembre 1971, n. 820, compete anche a coloro che, iscritti nella graduatoria provinciale permanente alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbiano acquisito il requisito di capofamiglia successivamente alla data stessa.

Art. 2.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, è estesa nei riguardi degli insegnanti che abbiano prestato servizio di supplenza per almeno cinque mesi, anche in periodi saltuari, nell'anno scolastico 1970-71, con nomina conferita dal direttore didattico.

Art. 3.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, è estesa agli insegnanti che risultino approvati o idonei in sede di concorso magistrale e che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con la qualifica non inferiore a buono.